

Allegato n.....2.....
Deliberazione n. 281
Riunione del.....23.07.2020.....

FEDERAZIONE ITALIANA TIRO A VOLO

REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE

Approvato dal Consiglio Federale in data 16 luglio 2020

Mi

SETTORE ARBITRALE

Art. 1 - Il Settore Arbitrale è composto da:

- 1) Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.);
- 2) Commissari Arbitri Regionali (C.A.R.);
- 3) Ufficiali di Gara quali Coordinatori, Tracciatori, Internazionali,
1° livello (nazionale),
2° livello (regionale) e
3° livello (provinciale);
- 4) Formatori.

Art. 2 - La Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.)

- La C.A.N. è composta da un Presidente, individuato fra i componenti il Consiglio federale, e da un massimo di 6 membri, tutti nominati dal Consiglio federale e rimane in carica per il quadriennio olimpico.
- Possedere i requisiti per assumere cariche federali previste dall'Art. 20, comma 1, dello Statuto Federale
- L'incarico si intende assunto a titolo gratuito.
- La C.A.N. si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.

Art. 3 - Il Presidente della C.A.N.

- Il Presidente della CAN ha la responsabilità dell'andamento dell'attività della Commissione stessa e risponde del suo operato nei confronti del Consiglio Federale.
- E' responsabile anche di eventuali fondi messi a disposizione della C.A.N. dal Consiglio Federale di cui deve presentare rendicontazione.
- In caso di urgenza, il provvedimento adottato dal Presidente e rientrante nelle competenze della C.A.N., dovrà essere sottoposto a ratifica della C.A.N. medesima, nel corso della prima riunione utile.

Art. 4 - La Commissione Arbitri Nazionale (C.A.N.) provvede:

- a) a proporre l'aggiornamento dei regolamenti tecnici alla Commissione Tecnica Federale;
- b) a proporre la realizzazione di corsi di formazione e perfezionamento per Ufficiali di Gara, secondo quanto previsto dal Piano di Formazione;
- c) a concedere agli Ufficiali di Gara che ne facciano motivata richiesta, sospensive dall'attività arbitrale non superiore ad una stagione sportiva;
- d) alle designazioni dei Coordinatori, dei Tracciatori, degli Ufficiali di Gara Internazionali e degli Ufficiali di Gara Nazionali per le manifestazioni federali internazionali e nazionali.
- e) a proporre la nomina ad Ufficiale di Gara Nazionale "ad honorem" a Ufficiali di Gara che, pur avendo superato i limiti d'età previsti dal presente Regolamento, abbiano svolto una meritevole attività in ambito arbitrale;
- f) I Coordinatori e gli Ufficiali di Gara che non ottemperino alla corretta applicazione delle norme generali dei Regolamenti Tecnici e dei Regolamenti Tecnici FITAV di ogni singola specialità nonché di quanto previsto dal presente Regolamento, potranno essere segnalati alla C.A.N. da parte del Delegato Regionale, del C.A.R. o dei componenti la C.A.N. stessa.
La C.A.N. darà comunicazione all'interessato e, a seguito di contraddittorio, potrà applicare un richiamo o una sospensiva dall'attività arbitrale da un mese a sei mesi.
Nel caso in cui i Coordinatori/Ufficiali di Gara si rendano responsabili di presunti



comportamenti contrari alle norme previste dal Regolamento di Giustizia FITAV potranno essere deferiti alla Procura Federale.

g) a presentare una relazione annuale al Consiglio Federale dalla quale risulti l'andamento dell'attività arbitrale posta in essere nel corso dell'anno:

h) La C.A.N., ove sussista giustificato motivo, potrà richiedere agli Ufficiali di Gara interessati, un certificato dal quale risulti la capacità visiva, da sottoporre alla valutazione del medico federale, che terrà conto delle relative norme internazionali.

i) I componenti la CAN potranno esercitare le funzioni di Ufficiali di gara solo in gare internazionali, qualora ne abbiano i requisiti.

COMMISSARIO ARBITRI REGIONALE

Art. 5 - Il Commissario Arbitri Regionale (C.A.R.) è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Delegato Regionale.

Requisiti per la nomina :

- a) età non inferiore a 35 anni;
- b) aver svolto attività di Ufficiale di Gara Nazionale;
- c) possedere i requisiti per assumere cariche federali previste dall'Art. 20, comma 1, dello Statuto Federale.
- d) il CAR dovrà essere in possesso della qualifica di Formatore;
- e) il Delegato Regionale non potrà ricoprire il ruolo di CAR.

Il C.A.R. rimane in carica per il Quadriennio Olimpico per il quale è stato nominato.

L'incarico s'intende assunto a titolo gratuito.

Nel caso in cui il C.A.R. svolga attività di Ufficiale di Gara, lo stesso non potrà svolgere le funzioni di Ufficiale di Gara nella Regione ove svolge la funzione di C.A.R., salvo casi di estrema necessità.

Potrà svolgere il ruolo di Coordinatore nella regione ove svolge la funzione di C.A.R.

Art. 6 - Il Commissario Arbitri Regionale (C.A.R.) ha la responsabilità dell'andamento dell'attività arbitrale nella Regione di competenza e risponde del suo operato nei confronti del Delegato Regionale e della C.A.N.

Il C.A.R. provvede:

- a) alla valutazione tecnica e comportamentale di tutti gli Ufficiali di Gara della propria regione;
 - b) alle convocazioni degli Ufficiali di Gara per le Gare Federali Regionali e per le gare Nazionali e Regionali richieste dalle A.S. della Regione di competenza.
- Nel caso in cui intenda convocare Ufficiali di Gara appartenenti ad altre regioni, dovrà dare preventiva informazione al CAR della regione cui gli Ufficiali di Gara appartengono, concordandone la convocazione stessa.
- c) a convocare gli Ufficiali di Gara per le gare nazionali federali su richiesta della FITAV, in accordo con la CAN;
 - d) a concedere agli Ufficiali di Gara Regionali e Provinciali, che ne facciano motivata richiesta, una sospensiva dall'attività arbitrale. Di tale provvedimento deve essere data comunicazione al Delegato Regionale competente e alla C.A.N.;
 - e) richiedere, ove sussista giustificato motivo, agli Ufficiali di Gara interessati, un certificato dal quale risulti la capacità visiva da sottoporre alla valutazione del medico federale;



f) ad inviare mensilmente alla FITAV i Rapporti informativi redatti dal Coordinatore riguardanti l'attività svolta dagli Ufficiali di Gara Nazionali e Regionali convocati.

g) a trasmettere, entro il mese di ottobre di ciascun anno, al Delegato Regionale di giurisdizione e alla C.A.N. una relazione dalla quale risultino:

1. Considerazioni di carattere generale sulle Gare Federali e sulle Gare Nazionali e Regionali di competenza con riferimento alle prestazioni degli Ufficiali di Gara impiegati;
2. il numero delle gare per le quali sono state disposte le designazioni, precisando il numero degli Ufficiali di Gara impiegati;
3. Segnalare eventuali modifiche da apportare all'Albo degli Ufficiali di Gara della regione di competenza.

UFFICIALI DI GARA

Art. 7- Gli Ufficiali di Gara si distinguono in:

Coordinatori, Tracciatori, Internazionali, 1° livello (nazionale), 2° livello (regionale) e 3° livello (provinciale).

Tutti gli Ufficiali di Gara sono inseriti in appositi elenchi federali.

Gli Ufficiali di Gara potranno svolgere la loro attività sino all'età di 75 anni compiuti.

Per quanto riguarda i compiti degli Ufficiali di Gara, fermo restando quanto previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme enunciate dalle Norme Generali federali (Art. G.5.3).

Art. 8- Coordinatore

Il Coordinatore ha la responsabilità della gara per cui è stato designato ed è responsabile dell'operato degli Ufficiali di Gara presenti alla gara stessa.

I Coordinatori verranno designati come segue:

per le Gare Federali Internazionali e Nazionali questi verranno designati dalla C.A.N., in accordo con il CAR regionale di competenza;

per le Gare Federali Regionali e Gare Nazionali e Regionali organizzate dalle A.S. verranno designati dal C.A.R.

Il controllo delle prestazioni dei Coordinatori impiegati nelle Gare Federali Internazionali e Nazionali spetta alla C.A.N. mentre in tutte le altre gare il controllo dei Coordinatori spetta al C.A.R. competente per territorio.

Per quanto non previsto, valgono le norme enunciate dalle Norme Generali federali (Art. G.5.2 e segg.)

Art. 9 – Tracciatore

Il Tracciatore ha la responsabilità, nelle gare di Sporting di predisporre gli schemi a seconda delle macchine lanciapiattelli che verranno messe a disposizione dalla A.S. ospitante la gara.

Il Tracciatore viene designato dal C.A.N. e qualora non fosse anche il Coordinatore della gara stessa dovrà collaborare con lui per il buon andamento della gara.

Nel caso in cui il Coordinatore non sia anche Tracciatore il Coordinatore sarà responsabile anche dell'operato del Tracciatore e dovrà collaborare con lo stesso durante la predisposizione degli schemi.

Al Tracciatore non è data possibilità di partecipare alla gara in cui ha tracciato gli schemi.

Art. 10 – Ufficiali di Gara



Gli Ufficiali di Gara si suddividono in:

- Ufficiali di Gara di 1° livello (Nazionali);
- Ufficiali di Gara di 2° livello (Regionali);
- Ufficiali di gara di 3° livello (Provinciali).

Art. 11 - Formatori

Il Formatore è una figura altamente specializzata nel Settore Arbitrale.

I Compiti del Formatore sono rivolti alla preparazione della classe arbitrale in relazione ai singoli livelli e alla valutazione delle prove di esame previste nei Corsi di nomina degli Ufficiali di Gara.

Il Formatore potrà essere chiamato a svolgere le proprie funzioni su tutto il territorio nazionale.

La nomina del Formatore è di competenza del Consiglio Federale, a seguito di proposta formulata dalla C.A.N., corredata da apposito curriculum e documentazione dalla quale si evinca l'idoneità del soggetto a svolgere tale ruolo.

Per le cariche di C.A.N., C.A.R. Coordinatore, Tracciatore, Formatore e Ufficiale di Gara l'età massima per espletare tali attività è fissata a 75 anni.

art. 12 – Norme Generali

Gli appartenenti al Settore Arbitrale sono tenuti :

- a) ad osservare lo Statuto Federale, il Regolamento del Settore Arbitrale, ed ogni altra disposizione emanata dalla FITAV;
- b) applicare e far osservare, durante le manifestazioni a cui sono stati convocati, le disposizioni contenute nelle "Norme Generali" e nei "Regolamenti Tecnici";
- c) rispettare i principi fondamentali di lealtà e correttezza;
- d) non arrecare pregiudizio materiale o morale alla Federazione e/o ai suoi organi e soggetti, mantenendo un comportamento rispettoso;
- e) non arbitrare stando seduti;
- f) tenere spenti i propri telefoni cellulari e rammentare che i telefoni cellulari dei tiratori partecipanti alla gara siano spenti durante lo svolgimento delle serie di gara;
- g) non fumare ed a far rispettare tale divieto all'interno delle pedane di tiro;
- h) astenersi dal dirigere gare non approvate dagli organi federali competenti;
- i) frequentare corsi di formazione, preparazione, perfezionamento e partecipare ad ogni altra iniziativa promossa dalla FITAV dal C.A.N., dai C.A.R. e dai Delegati Regionali;
- j) non commentare in pubblico od in privato o rilasciare a terzi, compresi i tesserati, notizie relative ad episodi occorsi durante una manifestazione;
- k) non allontanarsi dalla sede della gara senza l'autorizzazione del Coordinatore;
- l) ottemperare, durante lo svolgimento della gara, i compiti assegnati dal Coordinatore;
- m) segnalare per iscritto, al Coordinatore della gara, condotte non regolamentari riscontrate nel corso della gara;
- n) mantenere in ordine la divisa federale indossando i capi di abbigliamento previsti (giubbini e gilet da Ufficiale di Gara, berretto, maglietta bianca); si suggerisce di indossare pantaloni possibilmente di colore beige e scarpe chiuse.
- o) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 20 comma 1) Statuto federale, nonché il mancato tesseramento annuale alla FITAV precludono la permanenza e la qualifica nell'organico degli Ufficiali di Gara.

Nel caso in cui il tesseramento venga effettuato nell'arco dei 4 anni dal momento del mancato tesseramento, l'Ufficiale di Gara verrà reinserito nella propria qualifica.

Dopo 4 anni consecutivi di mancato tesseramento, l'Ufficiale di Gara verrà depennato definitivamente dall'elenco degli Ufficiali di Gara.

p) Il rapporto informativo relativo all'operato degli Ufficiali di Gara impiegati in gare nazionali sarà effettuato dai Coordinatori designati.

Il controllo dell'operato dei Coordinatori è demandato alla C.A.N., sentiti i C.A.R. di competenza.

q) per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono le norme federali.

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PER GLI UFFICIALI DI GARA

UFFICIALE DI GARA DI 3° LIVELLO (PROVINCIALE)

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

L'organizzazione dei corsi, che saranno tenuti a livello regionale, è demandata al Delegato Regionale con la collaborazione del Commissario Arbitri Regionale (C.A.R.).

La prova di esame verrà svolta alla presenza di un "Formatore" e/o un componente la C.A.N. che valuterà l'esito della prova stessa. Il corso dovrà avere la durata di almeno 8 ore tra teoria e pratica.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO

- a) aver compiuto il 18° anno di età ed avere un'età non superiore ad anni 65;
- b) possedere i requisiti per assumere cariche federali previsti dall'Art. 20, comma 1, dello Statuto Federale;
- c) aver dimostrato capacità, attitudine e motivazione a svolgere l'attività di ufficiale di gara;
- d) essere tesserato.

PROGRAMMA

Regolamento Tecnico Federale:

Norme Generali

Norme singole discipline.

NOMINA UFFICIALI DI GARA DI 3° LIVELLO (PROVINCIALI)

La nomina degli Ufficiali di Gara di 3° livello (Provinciali) verrà effettuata, a seguito delle risultanze del corso, dal Delegato Regionale FITAV che invierà alla FITAV l'elenco degli Ufficiali di Gara Provinciali risultati idonei.

L'Ufficiale di Gara nominato, per esercitare, dovrà essere in possesso del porto d'armi in corso di validità.

UFFICIALE DI GARA DI 2° LIVELLO (REGIONALE)

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

L'organizzazione dei corsi, che saranno tenuti a livello regionale, è demandata al Delegato Regionale con la collaborazione del Commissario Arbitri Regionale (C.A.R.), inviando preventiva comunicazione alla FITAV.

La prova di esame verrà svolta alla presenza di un "Formatore" e/o un componente la C.A.N. che valuterà l'esito della prova stessa.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO

- a) aver compiuto il 23° anno di età ed avere un'età non superiore ad anni 65;
- b) possedere i requisiti per assumere cariche federali previsti dall'Art. 20, comma 1, dello Statuto Federale;





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Charubini

c) aver svolto l'attività di Ufficiale di Gara Provinciale per almeno 2 anni nel biennio precedente l'anno di effettuazione del corso. Sarà compito del C.A.R. documentare l'attività svolta dal candidato;

PROGRAMMA

Regolamento Tecnico Federale
Norme Generali
Norme singole discipline.

NOMINA UFFICIALI DI GARA DI 2° LIVELLO (REGIONALI)

La nomina degli Ufficiali di Gara Regionali verrà effettuata dal Consiglio Federale, a seguito delle risultanze del corso. I Delegati Regionali dovranno inviare alla FITAV l'elenco degli Ufficiali di Gara Regionali risultati idonei.

L'Ufficiale di Gara nominato, per esercitare, dovrà essere in possesso del porto d'armi in corso di validità.

UFFICIALE DI GARA DI 1° LIVELLO (NAZIONALE)

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

I corsi sono organizzati, dalla FITAV su indicazione della C.A.N.

La prova di esame verrà svolta alla presenza di componenti della C.A.N. e di Formatori che valuteranno l'esito della prova stessa.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO

- aver compiuto il 30° anno di età ed avere un'età non superiore ad anni 65;
- possedere i requisiti per assumere cariche federali previsti dall'Art. 20, comma I, dello Statuto Federale;
- aver svolto l'attività di Ufficiale di Gara Regionale per almeno 3 anni, nel triennio precedente l'anno di effettuazione del corso, documentata da apposita relazione del C.A.R. e corredata da almeno dieci rapporti informativi positivi stilati da Coordinatori diversi;

PROGRAMMA

Il programma del corso verrà predisposto secondo le linee-guida deliberate dal Consiglio Federale, a seguito di proposta della CAN.

NOMINA UFFICIALI DI GARA DI 1° LIVELLO (NAZIONALI)

La nomina degli Ufficiali di Gara Nazionali verrà effettuata dal Consiglio Federale, a seguito delle risultanze del corso.

L'Ufficiale di Gara nominato, per esercitare, dovrà essere in possesso del porto d'armi in corso di validità.

UFFICIALI DI GARA INTERNAZIONALI

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

I corsi sono organizzati, a livello nazionale, dalla FITAV su indicazione della C.A.N. e dietro approvazione degli organi internazionali competenti: (ISSF: art. 3.12.3.10 – All. 5 del regolamento Generale ISSF; FITASC: procedura di esame per arbitri internazionali.

La prova d'esame, che sarà in lingua inglese, verrà svolta alla presenza di un membro dell'Organo Internazionale di competenza, di uno o più membri della C.A.N. e/o di Formatori che valuteranno l'esito della prova. Il corso dovrà avere la durata di almeno 16 ore tra teoria e pratica.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO

I requisiti indispensabili per l'ottenimento della qualifica di Ufficiale di Gara Internazionale sono quelli richiesti dalle normative delle Federazioni Internazionali (ISSF-FITASC).

Inoltre, l'Ufficiale di Gara dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non superiore ad anni 55;
- b) possedere i requisiti per assumere cariche federali previsti dall'Art. 20, comma 1, dello Statuto Federale;
- c) aver svolto l'attività di Ufficiale di Gara Nazionale per almeno 4 anni, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del corso;
- e) avere adeguata conoscenza della lingua Inglese.

PROGRAMMA

Quanto stabilito dalle Federazioni Internazionali (ISSF o FITASC) e secondo le linee-guida deliberate dal Consiglio Federale, a seguito di proposta della CAN.

NOMINA UFFICIALI DI GARA INTERNAZIONALI

La nomina a Ufficiale di Gara Internazionale verrà ratificata dal Consiglio Federale a seguito delle risultanze del corso previsto dalle Federazioni Internazionali competenti (ISSF o FITASC)

COORDINATORE

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

I corsi sono organizzati, a livello nazionale, dalla FITAV su indicazione della C.A.N.

La prova di esame verrà svolta alla presenza del CAN e di alcuni Formatori che valuteranno l'esito della prova stessa.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO

- a) Età non inferiore a 30 anni e non superiore a 55;
- b) possedere i requisiti per assumere cariche federali previsti dall'Art. 20, comma 1, dello Statuto Federale;
- c) aver svolto l'attività di Ufficiale di Gara Nazionale per almeno 3 anni, nel triennio precedente l'anno di effettuazione del corso documentata da apposita relazione del C.A.R. e corredata da almeno dieci rapporti informativi positivi stilati da Coordinatori diversi;

PROGRAMMA

Il programma del corso verrà predisposto secondo le linee-guida deliberate dal Consiglio Federale, a seguito di proposta della CAN.

NOMINA COORDINATORI

La nomina dei Coordinatori degli Ufficiali di Gara, verrà effettuata dal Consiglio Federale, a seguito delle risultanze del corso.

TRACCIATORE

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

I corsi sono organizzati, a livello nazionale, dalla FITAV su indicazione della C.A.N.

La prova di esame verrà svolta alla presenza della C.A.N. e di alcuni Formatori e Tecnici che valuteranno l'esito della prova stessa.



REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CORSO

- a) Et  non inferiore a 30 anni e non superiore a 55;
- b) possedere i requisiti per assumere cariche federali previste dall'Art. 20, comma 1, dello Statuto Federale;
- c) svolgere attivit  di Coordinatore o Ufficiale di Gara Nazionale;

PROGRAMMA

Il programma del corso verr  predisposto secondo le linee-guida deliberate dal Consiglio Federale, a seguito di proposta della CAN.

NOMINA TRACCIATORI

La nomina dei Tracciatori verr  effettuata dal Consiglio Federale a seguito delle risultanze del corso.

FORMATORE

Il Formatore   una figura altamente specializzata nel Settore Arbitrale.

I compiti del Formatore sono rivolti alla preparazione degli Ufficiali di Gara in relazione ai singoli livelli e alla valutazione delle prove di esame previste nei corsi di nomina degli Ufficiali di Gara.

L'attivit  del Formatore deve riguardare gli aspetti inerenti i Regolamenti Tecnici, nonch  quelli comportamentali e relazionali a cui   tenuto un Ufficiale di Gara.

Il Formatore operer  in base alle Norme Federali, in accordo con la C.A.N. e secondo le indicazioni del Consiglio Federale.

Il Formatore potr  essere chiamato a svolgere le proprie funzioni su tutto il territorio nazionale.

Per diventare Formatori occorrer  seguire un corso nazionale.

Il programma del corso verr  predisposto secondo le linee-guida deliberate dal Consiglio Federale, a seguito di proposta della CAN.

La nomina del Formatore   di competenza del Consiglio Federale a seguito delle risultanze del corso.

Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.





**FEDERAZIONE
ITALIANA
TIRO A VOLO**

FITAV - Viale Tiziano, 74 - 00196 ROMA - Tel. 06 45235200
C.F. 97015850585 - P.IVA 02151991003
www.fitav.it - segreteria@fitav.it

Roma, 22 luglio 2020

Prot.n. 235

Spett.le
CONI
Ufficio Statuti e Regolamenti
Foro Italice – SEDE
statuti.regolamenti@coni.it

OGGETTO: Regolamento Settore Arbitrale FITAV

In allegato alla presente si trasmette il testo del Regolamento del Settore Arbitrale FITAV approvato dal Consiglio Federale nella sua riunione del 16 luglio 2020, emendato secondo le Vostre indicazioni e la relativa delibera.

Si resta in attesa di un Vostro riscontro e si porgono i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Fabio Fortuni
Fabio Fortuni

All.:
Regolamento Settore Arbitrale FITAV

